



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Schede informative:

PREVIDENZA - La pensione

Dopo il Decreto "Salva Italia" Monti - Legge n. 214/2011

Dal 2012 la riforma previdenziale impone un sistema fondato su due pilastri: la "nuova" pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, mentre anzianità e quote non avranno più corso legale.

Sistema retributivo addio: a partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. Pertanto, tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo (più vantaggiosa) avranno una pensione calcolata con entrambi i sistemi di calcolo: retributivo, o altro, fino al 31 dicembre 2011, contributivo dal 1° gennaio 2012.

Diritti acquisiti e finestra: solo per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, valgono le vecchie disposizioni di legge. Il lavoratore ha la possibilità di ottenere la certificazione del diritto da richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza. Detta certificazione, ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto

Cancellazione delle finestre mobili: a partire dal 1° gennaio 2012 le finestre di uscita vengono cancellate. La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Le finestre "mobili" restano, in ogni caso, per i "lavoratori usurati".

Requisiti per la pensione di vecchiaia: dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia si conseguiranno con i seguenti requisiti:

lavoratrici del pubblico, lavoratori del pubblico e del privato: 66 anni di età;

lavoratrici del privato: 62 anni di età, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018;

lavoratrici iscritte all'AGO e forme sostitutive: 62 anni di età, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018;

lavoratrici autonome e le iscritte alla gestione separata: 63 anni e 6 mesi, con aumento progressivo fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018.

Per tutti si dovrà aggiungere anche l'adeguamento alla speranza di vita. Il primo adeguamento arriverà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi, nel 2021 viene stabilito che l'età per la pensione di vecchiaia dovrà essere almeno pari a 67 anni. Dopo i primi due adeguamenti triennali, 2013 e 2016, a partire dal 2019 l'adeguamento alla speranza di vita sarà biennale.

Il requisito minimo per il godimento della pensione di vecchiaia, fermo restando quello anagrafico, è l'aver versato contributi per un minimo di 20 anni

Tabella con tutti i requisiti di età per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia in tutti i settori tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita.

Anno	Lavoratori dipendenti ed autonomi Età	Lavoratrici pubblico impiego Età	Lavoratrici settore privato Età	Lavoratrici autonome Età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi

Requisiti per la pensione anticipata: dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più. Viene sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più 40 anni e si può accedere al trattamento pensionistico anticipato con i seguenti requisiti:

lavoratrici del pubblico e del privato: 62 anni di età e 41 anni e 1 mese di versamenti;

lavoratori del pubblico e del privato: 62 anni di età e 42 anni e 1 mese di versamenti.

Requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 in poi tenendo conto anche dell'aspettativa di vita.

anno	Uomini Anni contributi versati	Donne Anni contributi versati
2012	42 e 1 mese	41 e 1 mese
2013	42 e 5 mesi	41 e 5 mesi
Dal 2014	42 e 6 mesi (alla scadenza del 2016, 2019 e quindi di lì in poi a cadenza biennale, i requisiti saranno assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo dell'adeguamento all'aspettativa di vita.	41 e 6 mesi (alla scadenza del 2016, 2019 e quindi di lì in poi a cadenza biennale, i requisiti saranno assoggettati ad ulteriore incremento secondo il meccanismo dell'adeguamento all'aspettativa di vita.

Prevista una sorta di penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. La percentuale si eleva al 2% per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto ai due anni.

Coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa dopo il 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione anticipata solo ad alcune condizioni:

- a) risoluzione del rapporto di lavoro in essere;
- b) requisito anagrafico pari ad almeno 63 anni;
- c) almeno 20 anni di contribuzione effettiva (ciò sembrerebbe escludere la contribuzione figurativa);
- d) ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del Pil nominale, appositamente calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per il 2012, a 2,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

Prosecuzione incentivata dell'attività fino a 70 anni: viene introdotta una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con l'applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni.

Lavoratori esentati dalla riforma: sono esentati dalla riforma nei limiti delle risorse stabilite:

- a) i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
- b) le lavoratrici dipendenti ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
- c) i lavoratori collocati in mobilità a seguito della procedura di riduzione collettiva del personale con accordo sindacale stipulato entro il 3 dicembre 2011, a condizione che gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento durante la fruizione dell'indennità di mobilità;
- d) i lavoratori collocati in mobilità lunga a seguito di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- e) i lavoratori titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o per i quali accordi collettivi ne riconoscevano il diritto di accesso: in questa seconda ipotesi i lavoratori restano a carico dei fondi stessi almeno fino al compimento dei 59 anni, pur se maturino prima del compimento di tale età, i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della riforma;
- f) i lavoratori autorizzati prima del 4 dicembre 2011 alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- g) i lavoratori del settore pubblico per i quali alla data del 4 dicembre 2011 era in corso l'esonero al servizio, il quale viene considerato come tale se concesso prima del 4 dicembre 2011.

Riscatto della laurea e del servizio militare: la contribuzione figurativa per il servizio militare e



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

Ufficio Formazione

per gli anni riscattati per la laurea saranno considerati utili sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione, sia per la determinazione della misura dell'importo stesso.

Adeguamenti per il lavoro usurante: sono lavoratori "usurati" coloro che per almeno 7 degli ultimo 10 anni hanno prestato la loro attività in specifici settori: lavori nelle cave ed in galleria, nel vetro, alla catena di montaggio, alla conduzione di autobus e pulman turistici. A questi si aggiungono anche i lavoratori notturni i quali, però, debbono aver prestato la loro attività per almeno 64 notti l'anno (o 78 per chi ha maturato i requisiti tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009). Questi lavoratori, che con la precedente normativa potevano andare in pensione con 3 anni di anticipo (58 invece che 61) con "quota 94" (ad esempio, 58 anni e 36 anni di contributi), ora dal 2012 essi possono andare in pensione soltanto se raggiungono per intero la quota 96 (almeno 60 anni con 36 anni di contributi). Nel 2013 il tetto aumenta con quota 97 con almeno 61 anni di età.

Quote diverse per i lavoratori usurati che svolgono l'attività su turni e che lavorano di notte per almeno 6 ore per meno di 78 giornate. Coloro che lo hanno fatto in un numero compreso tra 64 e 71 devono raggiungere nel 2012 quota 98 con almeno 62 anni di età. Se invece il numero delle giornate è compreso tra 72 e 77 la quota da raggiungere è 97 con almeno 61 anni di età. A partire dal 2013 la soglia sale ancora. Nel primo dei due casi occorre raggiungere quota 99 con almeno 63 anni di età, nel secondo è sufficiente raggiungere 98 con almeno 62 anni di età.

Restano le finestre mobili per i lavoratori usurati che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012.

Totalizzazione dei contributi: la totalizzazione fa sì che il lavoratore possa utilizzare i diversi periodi di iscrizione alle varie gestioni previdenziali per un unico trattamento pensionistico.

Non esiste più il limite dei 3 anni finalizzato alla totalizzazione dei contributi minimi necessari per il pensionamento.

Tre sono i requisiti fondamentali:

- a) il lavoratore non deve essere titolare di alcun trattamento pensionistico;
- b) non vi è un limite minimo di contribuzione;
- c) non sono ammesse omissioni od irregolarità contributive. Ciò significa che è necessario, prima dei limiti della prescrizione (10 anni), rivendicare eventuali omissioni o differenze contributive attraverso una denuncia agli organi previdenziali o di vigilanza.

Il trattamento pensionistico è determinato sulla base del puro sistema contributivo.

Contributo di solidarietà pensioni d'oro: nel periodo 1° agosto 2011 - 31 dicembre 2014, in aggiunta ai prelievi già previsti dalle disposizioni precedenti, all'importo della pensione eccedente i 200.000 euro lordi, viene trattenuto il 15% a titolo di adeguamento.

L'ultima normativa approvata prevede che dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti e gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90 mila euro lordi l'anno, sono assoggettati ad un contributo pari al 5% sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, al 10% per la parte eccedente i 150 mila euro lordi.

Rivalutazione limitata dei trattamenti pensionistici: è previsto il blocco totale dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici che superano i 1.402 euro (lordi) nel 2011. Non è concessa alcuna rivalutazione al di sopra di questa soglia.

Soppressione INPDAP e EMPALS: le funzioni dei due istituti previdenziali dei dipendenti pubblici e dei lavoratori dello spettacolo, passano all'INPS:

Lavoratori iscritti alle gestione separata INPS:

versano i contributi alla "gestione separata INPS":

- i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo (oltre 5.000 €)
- i titolari di rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.)
- i lavoratori a progetto
- gli incaricati della vendita a domicilio (oltre 5.000 €)
- gli associati in partecipazione.

Innalzate di un punto percentuale le aliquote contributive che per il 2012 passeranno:

dal 26,72% al **27,72%** per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata e che non siano pensionati. Il contributo è comprensivo dell'aliquota del 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di malattia e di degenza ospedaliera;

dal 17% al **18%** per:

- i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;
- i titolari di pensionie di reversibilità.

Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare fino a cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative precedenti la costituzione della gestione separata presso l'INPS.

Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore. Inoltre, è possibile il riscatto della laurea conseguita dopo il 1996.

Assegno sociale: dal 1° gennaio 2018 si avrà l'incremento di 1 anno del requisito anagrafico, allineandolo al requisito minimo previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Anche l'assegno sociale è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita.

Tabella con i requisiti di età per l'accesso all'assegno sociale tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita.

Anno	Età
2012	65
2013	65 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi
2016	65 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi

Tabelle riportanti i requisiti di età per la pensione di vecchiaia e di anzianità per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato e del settore pubblico nonché per i lavoratori autonomi che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011.

Tabella 1 - la pensione di vecchiaia per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Anno	Donne		Uomini
	Dipendenti private e autonome	Dipendenti pubbliche	Dipendenti privati e pubblici, autonomi
	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)
2011	60	61	65

Tabella. 2 - Pensione di anzianità per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Anno di maturazione dei requisiti	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva	Quota	Solo anzianità contributiva
Dal 1.1.2011 al 31.12.2011	60	36	96	40
	61	35		

Tabella 3 - pensione di anzianità per il lavoratore autonomo che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Anno di maturazione dei requisiti	Età anagrafica (anni e mesi)	Anzianità contributiva	Quota	Solo anzianità contributiva
Dal 1.1.2011 al 31.12.2011	61	36	97	40
	62	35		
	63 e 11	35		

Finestre di uscita per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e per i lavoratori usurati che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2012.

Decorrenza della pensione Dipendenti pubblici e privati	Decorrenza della pensione autonomi e gestione separata
Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisiti	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisiti

Ultimo aggiornamento febbraio 2012